



COMANDO DELLE FORZE DA COMBATTIMENTO
MILANO

IL COMANDANTE

- VISTO *il ricorso gerarchico presentato dal M.llo 1^a Classe [redacted], MM A/[redacted], in servizio presso il 50° Stormo di Piacenza, avverso la sanzione disciplinare di "Consegna per giorni 3", inflittagli dal proprio Comandante di Corpo in data 22 aprile 2009;*
- ACCERTATA *l'accogliibilità del ricorso sotto il profilo temporale, può dunque procedersi con le valutazioni di merito;*
- VISTA *la documentazione prodotta dal Comando 50° Stormo di Piacenza;*
- PRESO ATTO *della memoria difensiva e delle motivazioni del ricorso;*
- ACCERTATA *l'osservanza dell'art. 16, legge 11 luglio 1978, n° 382 "Norme di principio sulla disciplina militare" in tema di procedura di presentazione del ricorso gerarchico avverso sanzione disciplinare di corpo;*
- TENUTO CONTO *che l'art. 58, R.D.M. vigente, disciplina le modalità di accertamento delle infrazioni disciplinari e delle fasi preliminari all'instaurazione del relativo procedimento allorquando il superiore che rileva l'infrazione disciplinare non è egli stesso competente ad infliggere la sanzione;*
- RITENUTO *che non risulta che al M.llo [redacted] sia stata fatta constatare la presunta mancanza disciplinare nell'immediatezza dell'evento da parte del militare che l'ha rilevata; militare che, in quella sede, si qualificava come "valutatore" senza ulteriori identificazioni nominative e gerarchiche di sorta, avvenute solo successivamente per diretto interessamento del ricorrente.*
- ACCERTATO *che la constatazione immediata dell'addebito, così come prescritta dall'art. 58 R.D.M. vigente, sarebbe stata necessaria sia per consentire al ricorrente di predisporre una subitanea difesa, sia perché, nel caso fossero state rappresentate valide e tempestive giustificazioni, il superiore in questione avrebbe potuto mutare – in linea di principio – la prima valutazione effettuata sulla sussistenza dell'infrazione;*
- PRESO INOLTRE ATTO *che, allo stato, non si ha traccia - agli atti del Comando 50° Stormo – del prescritto rapporto ex art. 58, R.D.M. citato, il quale deve essere documento scritto e compiutamente redatto onde porre in condizioni l'autorità cui è*

conferita la potestà sanzionatoria di venire a conoscenza perfetta dell'infrazione sottoposta a valutazione disciplinare;

ASSEVERATO

che pur in presenza di una formale e successiva contestazione degli addebiti ex art. 59 R.D.M. vigente a cura del Comandante di Corpo manca l'attuazione della procedura dianzi descritta, la quale costituisce il necessario raccordo legale fra il fatto e la relativa sanzione,

DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDOSI PER L'INTERO AMBITO

DECRETA

IL RICORSO IN EPIGRAFE:

ACCOGLIBILE perché presentato nei termini di tempo prescritti dal vigente ordinamento;

AMMISSIBILE: per la correttezza delle argomentazioni giuridiche ivi presentate;

FONDATO per i dati di fatto addotti,

E, PER QUANTO SOPRA, LO ACCOGLIE. CONTESTUALMENTE, DECRETA L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE IRROGATO E DI OGNI DOCUMENTO CONNESSO E DISCENDENTE.

Del presente atto sia data formale e tempestiva notifica al ricorrente, informandomene compiutamente.

Milano, 05 AGO. 2009

